

GIULIANO BALBI

ALCUNE OSSERVAZIONI IN TEMA DI CORRUZIONE

SOMMARIO: 1. I delitti di corruzione tra antichi problemi strutturali e nuove realtà politico-ordinamentali - 2. La corruzione antecedente. "Incongruenze consolidate" in tema di dolo dell' *intraneus* - 3 Il carattere *generico* del dolo di corruzione - 4. Sulla necessaria "serietà" dell'accordo criminoso - 5. Struttura dell'illecito e bene giuridi co tutelato. - 6. Un nodo problematico: l'adempimento dell'impegno assunto col *pac tum sceleris* - 7. *Segue*. Sul rapporto tra le fattispecie di corruzione antecedente e il compimento dell'atto oggetto dell'accordo.

1. - A fronte di un sistema politico-ordinamentale messo in crisi dall'improvvisa riduzione della cifra oscura relativa ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è apparsa chiara l'intrinseca fragilità di quella riforma del settore che, operata dal nostro legislatore nel 1990, avrebbe di lì a poco evidenziato tutta la propria inadeguatezza a definire le coordinate di tutela di un ambito di criminalità dalle potenzialità devastanti (1).

E' anche vero, peraltro, che tale intervento normativo aveva immediatamente mostrato - nella sua genesi frettolosa ed ideologicamente ambigua - una sostanziale inidoneità a soddisfare gli obiettivi politico-criminali che da più parti erano stati individuati a fondamento della sua stessa ragion d'essere (2).

Se le critiche più puntuali avevano avuto ad oggetto l'approssimazione della tecnica redazionale e sistematica, il carattere disorganico ed accentratamente novellistico della riforma, alcune - anche gravi - imprecisioni o "dimenticanze", l'impressione complessiva fu subito, in realtà, che si fosse perduta un'occasione importante (3).

Molti problemi cui da tempo si cercava una soluzione erano risultati, infatti, del tutto irrisolti.

Si pensi, per quanto più direttamente attiene allo specifico del presente lavoro, alla struttura delle fattispecie di corruzione propria ed impropria, al loro riproporsi, pur successivamente alla riforma, in massima parte inalterate (4). E se l'incalzare degli avvenimenti di questi ultimi anni ne avrebbe messo in luce l'insidiosa, ambivalente manipolabilità, ma anche la possibile - forse impalpabile - strumentalità ad un sistema d'illegalità diffusa, ebbene non può negarsi che già in precedenza esistessero chiari segnali alla cui luce un legislatore attento, ed intellettualmente onesto, avrebbe dovuto avvertire l'esigenza di una ben più organica, probabilmente radicale, riorganizzazione.

Tutto questo non è accaduto. E così oggi, se da un lato si è fatto incalzante il dibattito relativo all'opportunità - ed ai termini - di una nuova ristrutturazione normativa della materia (5), dall'altro, *de lege lata*, sono rimasti sostanzialmente inalterati tutti i problemi ermeneutici e ricostruttivi tradizionalmente posti dagli artt. 318-319 c.p. In proposito, infatti, la maggior parte delle posizioni prospettate in dottrina e in giurisprudenza anteriormente alla L. 26 aprile 1990, n. 86, non hanno perduto la loro attualità (6).

Fra queste ultime, ve ne sono alcune che, non essendo, in realtà, mai state consapevolmente avvertite come davvero problematiche, costituiscono oggi precisi punti fermi nell'interpretazione di tali disposizioni. Alcune di esse - al contrario - meriterebbero probabilmente una più attenta considerazione.

2. - E' dottrina consolidata che i delitti di corruzione antecedente, propria ed impropria, siano caratterizzati dalla presenza del dolo specifico, essendo necessario, per la loro realizzazione, che il pubblico ufficiale - o la persona incaricata di un pubblico servizio - accetti denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa, al fine di compiere un atto del suo ufficio (art. 318 c.p.), oppure di ometterlo o ritardarlo o, ancora, di compiere un atto contrario ai doveri di questo (art. 319 c.p.) (7).

Altrettanto costantemente, si è soliti negare ogni rilievo all'eventuale proposito del p.u. di non rispettare l'impegno assunto con l'accordo criminoso (8), e questo perché il carattere fraudolento dell'accettazione non escluderebbe «che vi sia stata - comunque - la compravendita» (9).

Le affermazioni ora ricordate sono, a nostro avviso, strutturalmente incompatibili: se il dolo è specifico, infatti, la configurabilità della corruzione dovrà inevitabilmente venire esclusa qualora il pubblico ufficiale non abbia agito per conseguire il fine indicato dalla norma. Non si può, in altre parole, sostenere che il perseguimento di un certo scopo sia un dato strutturale imprescindibile dell'illecito, e concludere, nel contempo, per l'assoluta irrilevanza dell'assenza del fine medesimo.

E' pur vero che la prospettata incompatibilità non sussisterebbe se si dovesse accogliere l'opinione di chi, autorevolmente, ha individuato il dolo specifico - per i delitti di corruzione - nella «volontà che il soggetto attivo intende manifestare», e non nella «volontà reale che egli vuole tenere nascosta» (10).

Non crediamo, però, che la c.d. «volontà espressa», o che si intende manifestare, possa davvero risultare fungibile ad una volontà "reale" difforme, e questo perché è ben difficile che la presenza di un dato essenziale del-

l'illecito possa essere ritenuta efficacemente surrogabile dalla sua assenza; perché, più in particolare, quel che fenomenicamente ha corrisposto all'antitesi del "voluto" non può essere ricondotto alla categoria della "volontà". Né l'antico, sempre temibile, anelito dommatico a tramutare l'*album in nigrum* potrebbe qui giustificarsi, evidentemente, facendo ricorso a quel principio di affidamento che in altri rami dell'ordinamento pur legittima l'irrelevanza assoluta della riserva mentale.

La categoria del dolo specifico, peraltro, viene normalmente strutturata sulla necessità che il soggetto agisca per conseguire il fine indicato dalla norma incriminatrice (11) - cosa che non accade, evidentemente, quando pur manifestandosene l'intenzione si agisca per uno scopo del tutto differente - non sulla base di opinabili scelte ricostruttive, ma perché è la stessa norma incriminatrice a richiederlo in modo tassativo: la «volontà espressa», insomma, non potrà qui surrogarsi alla volontà reale dell'agente, se non al costo di una gravissima elusione del principio di tassatività (12). Nessun obiettivo di ordine prammatico, nessuna argomentazione dalle valenze più o meno accentuatamente - pericolosamente - eticizzanti potrebbe mai legittimarlo.

La "fraudolenta accettazione" da parte del p.u. non può dunque essere sufficiente ad integrare i delitti di corruzione se si è ritenuto essere elemento essenziale di questi il fine del pubblico ufficiale di compiere, omettere, o ritardare un atto del suo ufficio, o contrario ai doveri di questo.

Dalla inconciliabilità delle due affermazioni deriva, conseguenza inevitabile, l'inesattezza di una di esse o, diremmo meglio, di almeno una di esse, nulla escludendo - su di un piano di pura logica astratta - che siano infondate entrambe.

3. - Alcune considerazioni, innanzitutto, sul dolo dei delitti di corruzione.

Come è noto, caratteristica dei reati a dolo specifico è che le norme che li configurano contengono la descrizione di un fatto oggettivamente completo, che viene però a costituire reato soltanto se posto in essere per conseguire il fine indicato dalla stessa norma incriminatrice (13). Mutilare un proprio arto, ad esempio, non integra di per sé solo alcuna ipotesi delittuosa, salvo che l'agente abbia agito per riscuotere fraudolentemente il prezzo di un'assicurazione (art. 642 secondo comma c.p.), e così via.

Le figure di reato previste dagli artt. 318-319 c.p. non rispondono, a nostro avviso, a questo schema: gli incisi «per compiere», «per omettere o ritardare», infatti, sono necessari ad individuare il fatto incriminato già sul

piano oggettivo di fattispecie, fornendo concretezza ad una tipizzazione che altrimenti risulterebbe del tutto inafferrabile. Essi, in altre parole, non indicano il fine per il quale il p.u. dovrebbe agire in esecuzione di un generico accordo, ma vengono a qualificare come oggettivamente tipici soltanto quegli accordi tra un terzo ed un pubblico ufficiale, nei quali quest'ultimo si impegna a compiere, a ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o a questo contrario, verso il pagamento, o la promessa, di una somma di denaro o di altra utilità che l'*extraneus* consegna o si impegna a consegnare.

Il fine per il quale il p.u. agisce, che sarà normalmente quello di conseguire un ingiusto arricchimento - ma che potrebbe anche essere altro - è, ai sensi degli artt. 318 e 319 c.p., del tutto irrilevante. Il motivo per il quale egli viene retribuito è il suo impegno a compiere, omettere, o ritardare l'atto oggetto dell'accordo.

Proprio questo è il punto. Il «per» che, tradizionalmente, ha indotto dottrina e giurisprudenza a riconoscere come specifico il dolo delle ipotesi in esame, non ha, a nostro avviso, alcuna funzione finale ma, al contrario, una funzione tipicamente causale, incriminandosi negli artt. 318-319 c.p. quell'accordo fra il p.u. e il terzo che abbia la sua causa nella illecita retribuzione di un atto del pubblico ufficiale: non il fine, dunque, ma la causa dell'accordo incriminato dal legislatore.

Sui piani sistematico e strutturale, è lo stesso rinnovellato testo dell'art. 318 c.p. a confortare tale conclusione. Il legislatore, infatti, pur lasciando sostanzialmente inalterato lo schema delle ipotesi di corruzione antecedente e susseguente, ne ha però unificato la disciplina, intervenendo a sanzionare il fatto del «pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa».

Che la corruzione susseguente sia delitto a dolo generico è indiscusso, e peraltro indiscutibile. Il fine del compimento dell'atto, evidentemente, non può sussistere in un'ipotesi il cui presupposto è proprio che l'atto sia stato già omesso, compiuto o ritardato. Ora, di fronte ad una norma riformulata nei termini appena ricordati, l'avvenuta equiparazione, anche sotto il profilo sintattico-lessicale, delle ipotesi in cui la retribuzione - o la sua promessa - sia stata accettata «per omettere o ritardare» o «per aver omesso o ritardato», «per compiere» o «per aver compiuto» l'atto, rende difficilmente comprensibile un'interpretazione che attribuisca al «per» che precede l'«omettere», il «ritardare» ed il «compiere», una valenza del tutto antitetica rispetto a quella innegabilmente propria del «per» che precede l'«aver omesso», l'«aver ritar-

dato» e l'«aver compiuto».

La corruzione antecedente e la corruzione susseguente consistono entrambe - che l'atto sia ancora da compiere o che sia stato già compiuto - nella indebita retribuzione di un atto del p.u., e sono entrambe, a nostro avviso, delitti a dolo generico.

4. - L'idea che l'originario proposito del pubblico ufficiale di disattendere l'impegno assunto non impedisca la configurabilità dei delitti di corruzione antecedente, potrebbe sembrare, a questo punto, fondata su basi più solide. Essa, infatti, risulta compatibile con il ritrovato carattere generico del dolo di corruzione passiva.

Senonché, saggiando la tenuta della tesi da una diversa prospettiva, essa continuerà a mostrare la sua intrinseca fragilità. Il pubblico ufficiale, infatti, che manifesti verbalmente il proprio assenso senza avere, però, alcuna intenzione di rispettare realmente l'impegno assunto con l'*extraneus*, accetta sì l'utilità offertagli, ma - pur fingendo di farlo - non accetta la proposta. Il punto è d'importanza primaria: perché è proprio - e soltanto - l'incontro fra le volontà dei soggetti a costituire l'elemento discreitivo tra le ipotesi di corruzione e quelle di istigazione previste all'art. 322 c.p. (14). Una diversa conclusione, a nostro avviso, sarebbe gravemente viziata dall'incapacità di tradurre nella dimensione prammatica della dommatica critica, quella valorizzazione dei requisiti di tipicità soggettiva dell'illecito che al contrario, su di un piano di pura teoria generale del reato, costituisce un patrimonio - estremamente prezioso - oggi ormai ampiamente acquisito.

C'è di più. Consistendo la corruzione in un accordo mediante il quale le parti si impegnano al compimento di prestazioni corrispettive, prestazioni che ritrovano l'una nell'altra la rispettiva causa, oggetto del dolo di tale delitto non può che essere, infatti, proprio ciò che qualifica - ed individua - tale accordo sul piano giuridico, non può che essere, in altre parole, il *sinalagma* genetico su cui si struttura l'equilibrio stesso dell'accordo criminoso (15): il dolo del corruttore consisterà, dunque, nella volontà di dare o promettere denaro o altra utilità come retribuzione per un atto che il p.u. si impegna a compiere, omettere o ritardare; il dolo del pubblico ufficiale, nella volontà di compiere, omettere o ritardare un atto, verso il corrispettivo di un'utilità che l'*extraneus* consegna o s'impegna a consegnare.

Questo schema ricostruttivo, del resto, si armonizza bene con l'idea - ampiamente diffusa in dottrina ed in giurisprudenza quantomeno in relazione alla corruzione impropria - che l'utilità debba venir offerta, ed accettata,

come retribuzione dell'atto (16). Lo dimostrano la richiesta proporzionalità fra l'utilità e l'atto stesso (17); l'irrilevanza dei *munuscula* e dei piccoli donativi d'uso (18); la non configurabilità dell'illecito qualora il pubblico ufficiale ritenga erroneamente che la retribuzione non sia indebita o che l'utilità non gli sia stata offerta in relazione all'atto (19).

Mutando prospettiva, e analizzando il problema essenzialmente alla luce dei suoi caratteri funzionali e strutturali, si perverrà - crediamo - alle medesime conclusioni.

Per l'esistenza dei delitti di corruzione, infatti, non è evidentemente necessario che il p.u. compia, ometta o ritardi l'atto oggetto dell'accordo criminoso: trattandosi di fattispecie a tutela anticipata (20), il momento della consumazione coincide con quello dell'accordo. Ma l'accordo "tipico", l'accordo cioè astrattamente idoneo a determinare un'apprezzabile possibilità di lesione al buon andamento della pubblica amministrazione (21), non può essere, evidentemente, il solo accordo verbale, ché se questo non è accompagnato dalla reale volontà del p.u. di compiere, omettere o ritardare l'atto, non è dato rilevare - neanche in astratto - la benché minima potenzialità di pericolo.

La corruzione, d'altronde, non si esaurisce certo nell'ingiusto arricchimento di un pubblico ufficiale - elemento comune, peraltro, ad un'amplessissima gamma di fattispecie -, strutturandosi, al contrario, essenzialmente nella indebita retribuzione di un suo atto.

La sola intesa verbale, se accompagnata dalla intenzione del pubblico ufficiale di non soddisfare la richiesta dell'*extraneus*, è dunque inadeguata ad integrare le fattispecie di corruzione. E questo perché "accordo", come reale incontro di volontà, non vi è stato; perché il compimento, l'omissione od il ritardo dell'atto sono, lo abbiamo visto, oggetto imprescindibile del dolo del p.u., e, ancora, perché il bene tutelato non è assolutamente posto in pericolo. In altre parole, perché il fatto - rispetto allo specifico delle fattispecie di corruzione - non è tipico, non è colpevole, non è lesivo.

Il p.u. che non abbia alcuna intenzione di stare ai patti, potrà rispondere di truffa (22), ma non sarà un pubblico ufficiale corrotto. L'*extraneus* dovrà rispondere di istigazione alla corruzione, perché il pubblico ufficiale, pur dicendo il contrario, non ha accettato la sua proposta. La stessa unanime dottrina, peraltro, non considera sempre irrilevante la volontà del p.u. di disattendere l'impegno assunto, distinguendo il caso della accettazione fraudolenta da quello della c.d. accettazione simulata, ipotesi, quest'ultima, che si avrebbe nel caso in cui il pubblico ufficiale abbia finto di accettare al solo scopo di assicurare l'istigatore alla giustizia. La prima sarebbe sufficiente ad

integrare la corruzione, non però la seconda (23).

Più nello specifico, nel caso di accettazione fraudolenta entrambi i soggetti dovrebbero rispondere di corruzione; nel caso di accettazione simulata il pubblico ufficiale non dovrebbe rispondere di nulla, l'*extraneus* di istigazione alla corruzione. L'*extraneus* - in altre parole - dovrebbe rispondere di corruzione o di istigazione alla corruzione, a seconda di quale sia il motivo per il quale il pubblico ufficiale abbia finto di accettare.

Si tratta di una conclusione che non soltanto risulta insostenibile, a nostro avviso, sul piano della pura razionalità, travolgendo ampiamente - nel contempo - un'ampia gamma di garanzie ordinamentali: dal principio di personalità a quello della responsabilità per il fatto, a quello, ancora, della stessa uniformità di trattamento.

Alla luce di così gravi incongruenze ricostruttive, diviene indispensabile dedicare a questo aspetto del discorso una più attenta considerazione.

Il tentativo di ricercare la ragione tecnica sulla base della quale la nostra dottrina esclude che la *simulata accettazione* possa integrare gli estremi della corruzione consumata, non è peraltro agevole. Questa conclusione, infatti, è ora riportata apoditticamente (24), ora motivata sulla base delle argomentazioni più diverse.

Alcuni autori, in particolare, pervengono ad essa sulla base della teoria dell'agente provocatore (25).

Ora, indipendentemente dalle necessarie distinzioni e precisazioni, comunque indispensabili per delimitare i termini di non punibilità dell'agente provocatore (26), ciò che appare decisivo ad escludere, nel caso di specie, il ricorso a tale figura, è il rilievo che il pubblico ufficiale che finga di accettare con il solo obiettivo di far scoprire l'istigatore e di assicurarlo alla giustizia, non è un agente provocatore perché il suo operato si colloca tutto, ed esclusivamente, *post delictum* (27).

Il p.u., nel caso di specie, non provoca nulla di penalmente apprezzabile: l'istigazione alla corruzione di cui, si dice correttamente, l'*extraneus* dovrà rispondere (28), esiste infatti, ed è perfetta, già nel momento della proposta.

La ragione per la quale la accettazione simulata non è in grado di integrare la corruzione va dunque, necessariamente, ricercata altrove.

Non si è mancato, in dottrina, di ritrovarla nell'assenza del dolo: dolo non vi sarebbe, infatti, quando il pubblico ufficiale abbia agito senza «il fine di compiere l'atto» (29). Ma allora, a rigore, non vi sarà dolo di corruzione passiva ogni qualvolta manchi la reale, concreta, volontà di stare ai patti. Così non è, ma tale conclusione dovrebbe giocoforza essere applicata anche

al caso dell'accettazione fraudolenta.

Si è poi sostenuto che la simulata accettazione impedirebbe la configurabilità della corruzione già sul piano della fattispecie oggettiva: il delitto non si consumerebbe, infatti, «col fatto bruto della materiale ricezione o accettazione» (30), perché «non c'è vero *pactum sceleris* - si è detto - quando l'adesione del p.u. è puramente fittizia» (31).

In tale ottica, il concetto di accettazione simulata è stato anche ampliato, più non investendo la sola ipotesi di chi abbia agito per assicurare l'istigatore alla giustizia. Si è prospettato l'esempio, infatti, del pubblico ufficiale che, fingendo di accettare la proposta corruttoria di Tizio, si faccia consegnare da questi una certa somma di denaro, per poi comunicargli, in un secondo momento, di averla devoluta in beneficenza, e di aver finto di accettare al solo scopo di dimostrare la scorrettezza del suo agire. In questo caso - si è autorevolmente sostenuto - la corruzione non verrebbe a configurarsi per l'assenza di una reale accettazione (32).

La stessa dottrina, peraltro, in relazione all'accettazione fraudolenta, testualmente afferma: «è ovvio, invece, che nessun rilievo ha il proposito del pubblico ufficiale di non compiere l'atto; se egli accetta o riceve per compiere un atto di ufficio, conforme o contrario ai doveri di ufficio, con ciò si perfeziona il reato, il compimento dell'atto essendo irrilevante, perciò sussistono entrambi i delitti di corruzione attiva e passiva» (33).

Da questa - pur rapidissima - ricognizione, un dato risulta evidente: le argomentazioni su cui si è soliti fondare la tesi relativa alla non configurabilità della corruzione nel caso di accettazione simulata, sono, tendenzialmente, le stesse cui si nega qualsiasi rilevanza in relazione all'accettazione fraudolenta.

Diremmo di più: nell'ottica di quegli autori che non hanno limitato il concetto di accettazione simulata al solo caso del p.u. che abbia finto di accettare per assicurare l'*extraneus* alla giustizia, la stessa distinzione fra accettazione "simulata" e "fraudolenta" appare ben difficilmente comprensibile, se non sul rilievo - evidentemente del tutto inadeguato a giustificare la differente valutazione delle due ipotesi - che nell'un caso, e non nell'altro, il pubblico ufficiale agisce per un fine "nobile".

Ma tale differente valutazione non ci sembra giustificabile neanche limitando il concetto di accettazione simulata alla sua formulazione tradizionale: in relazione alla configurabilità della fattispecie, infatti, il fine del pubblico ufficiale di assicurare l'istigatore alla giustizia sarà tanto encomiabile quanto strutturalmente irrilevante, né, d'altronde, il fine del p.u. di conseguire un ingiusto profitto è elemento essenziale dei delitti di corruzione.

E' senz'altro vero, insomma, che nell'ipotesi di accettazione simulata non si integrano gli estremi della corruzione, ma è altrettanto vero che lo stesso accade nel caso di accettazione fraudolenta.

Ciò che appare infatti determinante, nell'una e nell'altra ipotesi, è proprio il fatto che il p.u., quale che ne sia stato il motivo - nobile od egoistico, altruistico o inverecondo - non abbia accettato la proposta dell'istigatore, fingendo soltanto di farlo.

Il fine di conseguire un ingiusto profitto non è, lo abbiamo detto, elemento essenziale dei delitti di corruzione, lo è, invece, del delitto di truffa. Il pubblico ufficiale che accetta simulatamente non commette alcun reato; quello che accetta fraudolentemente sarà invece responsabile, a nostro avviso, ai sensi dell'art. 640 c.p.

5. - Il compimento dell'atto oggetto dell'accordo criminoso non è, evidentemente, necessario per la configurabilità dell'illecito. Senonché a nostro avviso, e già alla luce di quanto sinora rilevato, proprio il carattere generico del dolo di corruzione passiva sembrerebbe creare seri ostacoli alla possibilità di espungere il compimento dell'atto - l'oggetto stesso, dunque, del dolo dell'*intraneus* - dalla struttura degli illeciti qui esaminati.

Come questi rilievi possano coordinarsi tra loro, fornendo lo spunto per procedere ad una ricostruzione equilibrata delle dinamiche caratterizzanti tali delitti, attenta alle esigenze prammatiche dell'ordinamento, ma non inquinata dal sempre incombente pericolo di una superfetazione di istanze ispirate al più retrivo moralismo rigorista, è problema che necessita, preliminarmente, di alcune - indispensabili - considerazioni relative al bene tutelato dalle fattispecie di corruzione.

E' nostro avviso che esse siano volte a tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione.

In proposito - senza alcuna pretesa di esaustività, ma rinviando ai numerosi lavori che più direttamente hanno affrontato il problema da questa specifica prospettiva - appaiono necessari alcuni, sia pur rapidi, rilievi. E questo perché individuare nel buon andamento della p.a. il bene tutelato dalle norme in esame, pur conformemente ad autorevole dottrina (34), non risulta opinione pacifica. Essa, peraltro, non coincide con l'insegnamento tradizionale, secondo il quale, come è noto, ad esser tutelato da tali disposizioni sarebbe il prestigio della pubblica amministrazione (35).

Non può negarsi che proprio questa, in realtà, fosse l'intenzione del legislatore del 1930. Ma qui l'argomento storico gioca decisamente *a contrario*. E' proprio l'antitesi tra l'idea dello Stato propria del legislatore fasci-

sta ed il modello ordinamentale strutturato sui principi della nostra Carta costituzionale, infatti, ad evidenziarlo in maniera efficace: la concezione qui ricordata tende dunque a riflettere un'immagine dello Stato-amministrazione che già alla luce delle sue valenze politico-ideologiche si mostra pericolosamente inattuale e inadeguata (36).

L'asserita, stretta correlazione funzionale tra l'offerta - o la ricezione - del denaro ed il prestigio della pubblica amministrazione nasconde, peraltro, un interrogativo inquietante: il prestigio ha forse un prezzo? L'interrogativo è, evidentemente, paradossale, ma ancor più paradossale la risposta che ad esso ha recentemente fornito la Suprema Corte.

Il prestigio sarebbe offeso, infatti, anche da un'offerta minima di denaro, anzi, si è detto, tanto minore è l'entità dell'offerta, tanto maggiore sarà l'offesa (37).

Offrire una somma minima, insomma, significa tenere in ben scarso conto la pubblica amministrazione e le sue prerogative. Ne consegue che un'offerta cospicua, magari sproporzionata per eccesso rispetto all'atto richiesto, lungi dall'offendere, esalterebbe il prestigio di una pubblica amministrazione certamente gratificata dall'alta considerazione in cui l'*extraneus* mostrerebbe di tenerla.

Fuor di paradosso, e fuor dallo sconforto per la "capacità" di una certa prassi di utilizzare in modo diametralmente antitetico rispetto alla *ratio* anche i principi dalla più rigorosa anima garantista, quel che resta è comunque l'inadeguatezza del prestigio a porsi quale equilibrato oggetto di tutela.

Su di un diverso piano, peraltro, è stato efficacemente rilevato come ogni «cattivo comportamento» del pubblico ufficiale finisca in realtà per incidere negativamente sul prestigio della p.a. (38). Appare evidente che un "bene" connotato da una tale - insostenibile - genericità (39) non sarebbe in grado di assolvere a nessuna funzione teleologico-delimitante. Ed ogni tentativo di plausibile concretizzazione sarebbe frustrato in partenza, perché una condotta del pubblico ufficiale, per apparire davvero adeguata a "ledere" il prestigio della pubblica amministrazione, dovrebbe, evidentemente, risultare contraria a quei valori che il pubblico ufficiale è tenuto a preservare col suo agire, a quei beni, dunque, per la cui tutela sono poste le norme in esame (40). Il prestigio, in altre parole, potrebbe tutt'al più essere ritenuto un bene oggetto di tutela mediata.

Una critica analoga, quantomeno a prima vista, sembrerebbe opponibile a quegli autori che hanno individuato l'oggetto tutelato dalle fattispecie di corruzione nel dovere di fedeltà alla pubblica amministrazione (41).

Il p.u. viola infatti tale dovere quando col suo agire aggredisce - o

pone in pericolo - quei beni alla cui preservazione lo stesso dovrebbe essere funzionale. Si potrebbe così ritenere che anche il dovere di fedeltà costituisca un bene oggetto di tutela mediata.

Tale conclusione, però, non sarebbe realmente appagante.

E questo perché il dovere di fedeltà, a nostro avviso, non può - neanche in via mediata - essere considerato un bene giuridico. Esso costituisce soltanto un parametro di comportamento cui il p.u. è vincolato nell'esercizio del suo ufficio: il pubblico ufficiale, in altre parole, è tenuto alla fedeltà verso la pubblica amministrazione perché solo così può essere garantita la salvaguardia di quei valori ai quali l'attività di quest'ultimo deve essere ispirata.

Lo stesso vale per il dovere di ufficio: «dovere di ufficio e dovere di fedeltà», come si è efficacemente notato, «proprio in quanto “doveri”, non sono “beni”: essi sono piuttosto “doveri” posti a presidio di taluni “beni”» (42).

Dottrina autorevole ha poi individuato il bene offeso da ogni ipotesi di corruzione, nell'interesse dello Stato «che gli atti di ufficio (conformi o contrari al dovere) non siano oggetto di una compravendita privata» (43).

In questa prospettiva, anche il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione risulterebbero tutelati dalle norme in esame, ma soltanto in via indiretta, venendo tali interessi lesi proprio dal ricevere il pubblico funzionario un'indebita retribuzione per un suo atto (44).

Tale costruzione - si è però notato - ritrova il suo principale limite nel difficilmente comprensibile «rovesciamento del rapporto di mezzo a fine tra il divieto di retribuzione, che è ovviamente uno strumento, e le esigenze di buon andamento e imparzialità che sono, naturalmente, il valore fine» (45).

Nel condividere questo rilievo, ci sembra di poter operare una considerazione ulteriore. L'interesse dello Stato a che un atto del p.u. non venga indebitamente retribuito non può coincidere - a nostro avviso - con il bene tutelato dai delitti di corruzione, perché tali delitti consistono proprio in questo, nella indebita retribuzione, cioè, di un atto del pubblico ufficiale. Ora, salvo a privare la categoria del bene giuridico di qualsiasi concreta significatività - tanto sul piano politico-funzionale quanto su quello logico-dommatico -, salvo a sacrificare le ragioni della dommatica critica sull'altare di una tecnicistica sublimazione dell'asservimento alla Ragione politica, l'interesse tutelato da una norma incriminatrice non può identificarsi con l'interesse a che tale norma non venga violata, strutturandosi, al contrario, nello specifico del bene che quella violazione lede o pone in pericolo: così come, in altre parole, l'art. 575 c.p. tutela la vita umana, e non il monadico interesse al proprio rispetto.

A nostro avviso, le posizioni finora ricordate si caratterizzano - e in egual misura - anche per un limite ulteriore.

Il punto è che il concetto di pubblica amministrazione espresso dalla nostra realtà ordinamentale non riflette l'immagine di un'entità statica, percepibile nella sua oggettiva dimensione istituzionale - e in quanto tale anche possibile titolare di valori-fine (prestigio, decoro, *etc.*) - ma, al contrario, di un soggetto che come tale esiste, e si qualifica, soltanto in ragione della sua proiezione dinamico/funzionale (46).

E così, un fatto che non acceda alla funzione-amministrazione è un fatto realizzato da un soggetto che, a rigore, non può nemmeno essere considerato "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio", perché le stesse qualifiche soggettive si strutturano esclusivamente in relazione al loro investire un soggetto partecipe - in atto - della pubblica funzione.

La conclusione, a questo punto, sembra pressoché obbligata: un'introspezione funzionale della p.a., infatti, non potrà che condurre ad individuare proprio nei valori-guida, caratterizzanti la funzione stessa, l'oggetto tutelato dalle fattispecie-cardine di corruzione antecedente. E il riferimento al buon andamento della pubblica amministrazione diviene a questo punto immediato.

E' il primo comma dell'art. 97 Cost., infatti, a disporre che «i pubblici ufficiali sono organizzati secondo le disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione».

Che la disposizione non limiti la propria portata operativa ad una semplice funzione programmatica, «priva di contenuto precettivo», è un punto ormai ampiamente acquisito: essa pone, al contrario, «specifici obblighi giuridici tanto al legislatore, quanto ai pubblici ufficiali e, in genere, agli impiegati della p.a.» (47).

In proposito, per un approfondimento delle tante problematiche connesse al ruolo fondamentale svolto da tale disposizione negli equilibri del nostro sistema ordinamentale, sia consentito rinviare ai numerosi lavori aventi ad oggetto, più nello specifico, una problematica qui incontrata solo incidentalmente (48). Valgano, comunque, alcune rapide osservazioni.

Deve notarsi, innanzitutto, come nessun problema davvero significativo sembri accompagnare la delimitazione del concetto di *imparzialità*, concetto il cui paradigma andrà individuato nell'esigenza che la pubblica amministrazione non usi dei propri poteri per porsi in condizione di vantaggio nei confronti dei singoli consociati, ovvero per avvantaggiare ingiustamente taluno nei confronti di altri (49).

Per quanto riguarda il *buon andamento*, risultano invece necessarie

alcune - pur brevissime - considerazioni. Esso, in particolare, non potrà essere identificato con la sola efficienza (50).

Nel caso contrario, infatti, si dovrebbe giungere alla paradossale conclusione - quantomeno funzionalmente alle ipotesi di corruzione impropria - che la retribuzione non dovuta, essendo innegabilmente uno stimolo all'attività del pubblico ufficiale, non si porrebbe da intralcio ma, anzi, da sprone ad una maggiore celerità, ad una migliore efficienza, e quindi ad un migliore andamento della p.a.

Appare chiaro l'errore di prospettiva: per un soggetto pubblico, infatti, il buon andamento non potrà mai risultare integralmente assorbito nei parametri di efficienza o produttività. Esso, al contrario, sintetizza l'esigenza dell'assoluta identità - o al limite della massima corrispondenza - tra l'attività della p.a. e l'interesse pubblico (51); la capacità della pubblica amministrazione - in altre parole - di soddisfare i propri fini istituzionali nel più rigoroso rispetto delle regole, dei principi, e dei valori caratterizzanti l'ordinamento giuridico di cui è espressione. Che il buon andamento sia violato anche nelle ipotesi di corruzione impropria antecedente risulta, a nostro avviso, di piena evidenza (52).

Il concetto di "buon andamento" - si è poi efficacemente osservato - va anche al di là di quello, più generale, di "buona amministrazione", non attenendo soltanto al merito delle decisioni ma, più ampiamente, anche alla legittimità dell'operato della pubblica amministrazione (53). Nella sua dimensione operativa, esso dunque si sostanzia - pur non identificandosi integralmente - nella «attuazione di un potere da parte della p.a. nel rispetto dei limiti che presiedono alla sua espansione» (54).

Si è però sostenuto, autorevolmente, che le fattispecie qui esaminate non esaurirebbero la loro portata offensiva nella «potenzialità di un'offesa per il buon andamento della pubblica Amministrazione», e questo perché l'accettazione stessa di «indebiti compensi» costituirebbe - in atto - uno specifico «danno rapportabile sia alla "credibilità" del singolo funzionario e alla possibilità di fenomeni di ripetizione e di imitazione da parte dei suoi colleghi di ufficio, sia alla fiducia dei consociati sulla effettività delle valutazioni e delle scelte compiute dalla pubblica Amministrazione» (55).

Il riferimento iniziale non è dunque operato alla "credibilità" della funzione - la cui natura del tutto mediata e strumentale, quale possibile oggetto di tutela, apparirebbe peraltro di piena evidenza - ma alla "credibilità" del «singolo funzionario», di quel funzionario, cioè, che ha accettato, in concreto, l'offerta corruttoria: di un funzionario, insomma, tutt'altro che "credibile". Difficile condividere l'idea che ad essere tutelata possa essere la

sua "credibilità". Al contrario, è incriminato un fatto sintomatico dell'assenza di essa, ma questa - a nostro avviso - è tutt'altra cosa.

Per quanto attiene alla «fiducia dei consociati sulla effettività delle valutazioni e delle scelte compiute dalla pubblica Amministrazione», essa meriterà tutela non se il suo venir meno sia ispirato da irrazionali tensioni catartiche, ma soltanto se obiettivamente fondato, soltanto, dunque, se ad essere realmente in pericolo sia il buon andamento dell'amministrazione stessa.

Che anche «la possibilità di fenomeni di ripetizione e di imitazione» costituisca null'altro che una - lontana - eco di un pericolo funzionale ben più accentuato, nel suo indispensabile rapporto col fatto, dalla concreta possibilità che il pubblico funzionario rispetti l'impegno assunto con l'accordo criminoso, è peraltro ulteriore riprova, a nostro avviso, dell'impossibilità di reperire al di fuori del buon andamento stesso l'oggetto di tutela.

L'art. 97 Cost. affianca al buon andamento l'ulteriore parametro dell'imparzialità. Una condotta non imparziale da parte della p.a., peraltro, implica inegabilmente un cattivo andamento dell'attività di questa.

Ma non è necessariamente vero il contrario.

Come buon andamento non è soltanto efficienza, così non è neanche solo imparzialità. Quest'ultima, anzi, si pone quale limite invalicabile della prima, mai potendo la condotta della p.a. essere giustificata dal perseguimento del fine della efficienza, laddove questa venisse a concretare offesa al bene preponderante della *par condicio civium* (56).

L'imparzialità rappresenta, quindi, un *minus* rispetto al buon andamento; la tutela di quest'ultimo implica necessariamente, a nostro avviso, la tutela dell'altra.

6. - Il semplice accordo criminoso è sufficiente per la configurabilità della corruzione.

Sulla base di questa premessa, dottrina (57) e giurisprudenza (58) concludono immancabilmente per l'assoluta irrilevanza del fatto che il pubblico ufficiale rispetti o meno l'impegno assunto; si dice, anzi, che l'atto compiuto - omesso o ritardato - in esecuzione del *pactum sceleris*, non rientrando nello schema della corruzione, possa ben integrare gli estremi di un diverso ed ulteriore illecito (59). Conformemente alla comune opinione, si è così autorevolmente sostenuto che, nel caso di specie, «il p.u., oltre a rispondere della corruzione passiva, risponderà del reato da lui commesso in seguito alla corruzione» (60).

La stretta consequenzialità tra la premessa, indiscutibilmente esatta, e

la conclusione che da essa si trae, necessita, a nostro avviso, di attenta considerazione. Non crediamo, infatti - e sarà lo sviluppo dei dati sinora acquisiti a condurre a questa conclusione -, che l'atto compiuto, omesso o ritardato, giochi davvero, e necessariamente, un ruolo significativo sul piano della tipicità, né che possa dar luogo, per il sol fatto di ritrovare la propria ragione di esistenza in un precedente accordo criminoso, ad un diverso - ed ulteriore - titolo di illecito.

7. - I delitti di corruzione si perfezionano già nel momento dell'accordo, accordo con il quale le parti si impegnano al compimento di prestazioni corrispettive: l'una a compiere un atto, l'altra a retribuirlo. Ai fini della corruzione, si ripete costantemente, è irrilevante che il pubblico ufficiale compia o meno l'atto concordato. Ci sarebbe da aspettarsi che altrettanto pacificamente venga affermata la tendenziale irrilevanza del fatto che l'*extraneus* retribuisca effettivamente il pubblico ufficiale. Ma così non è. Si è detto, infatti, che «se il pubblico ufficiale ha accettato la promessa e poi ha ricevuto la retribuzione, verificandosi un assorbimento della prima fattispecie nella seconda, deve ammettersi che il reato si consuma al momento della consegna effettiva» (61).

Ancora, «se la promessa è seguita dalla effettiva dazione della utilità, si approfondisce la lesione tipica del delitto (e quindi il momento consumativo si sposta dalla promessa alla dazione)» (62).

La corruzione costituirebbe dunque - e numerose sono le decisioni giurisprudenziali in tal senso (63) - un delitto a duplice schema, principale o sussidiario, a seconda che l'*extraneus* rispetti o meno l'impegno di retribuire il pubblico ufficiale (64).

Si prospetta così una ben strana ricostruzione dei delitti in esame: se l'*extraneus* rispetta l'impegno di retribuire il p.u., tale sua condotta integrebbene in modo essenziale la fattispecie di corruzione, al punto da far slittare il momento della consumazione (e fin qui la tesi ritrova un plausibile fondamento sistematico nella alternatività della condotta tipica di corruzione attiva). Ma se il pubblico ufficiale rispetta l'impegno di compiere l'atto, ecco che tale sua condotta - quantomeno rispetto allo specifico della corruzione - risulterebbe, invece, del tutto irrilevante.

Questo schema è ben scarsamente convincente: non solo in ragione della sua ingiustificabile asimmetria (espressiva, più che di un problema estetico, di un evidente "scompenso" logico-ricostruttivo), ma soprattutto perché tra i due contegni susseguenti all'accordo, finisce per "espellere" dalla struttura della corruzione proprio quello che - al contrario - dovrebbe

meritare la massima considerazione, perché in esso, e soltanto in esso, si sublima il disvalore oggettivo dell'illecito: l'approfondimento della «offesa tipica», infatti, non si verifica certo nel momento in cui l'*extraneus* retribuisce effettivamente il p.u. - l'evento temuto non è l'arricchimento di un pubblico ufficiale (65) - ma nel momento in cui l'atto oggetto della illecita contrattazione viene effettivamente compiuto, omesso o ritardato (66), nel momento, cioè, in cui il buon andamento della pubblica amministrazione (67), bene solo messo in pericolo dall'accordo criminoso, risulta effettivamente offeso.

Abbiamo visto, d'altronde, come il dolo della corruzione passiva, più che nella volontà di accettare una somma di denaro al fine di compiere un atto, si sostanzia nella volontà del pubblico ufficiale di compiere un atto per il quale egli accetta una retribuzione non dovuta, o ne accetta la promessa: che l'oggetto del dolo non possa essere "tranquillamente" espunto dalla fattispecie, è rilievo, a nostro avviso, di piena evidenza.

Ancora: come è stato autorevolmente rilevato (68), ciò che differenzia la corruzione impropria dalla corruzione propria è che quest'ultima risulta caratterizzata dalla violazione di un doppio dovere, l'uno posto dalla norma incriminatrice, l'altro dalle norme che regolano l'attività dell'ufficio, laddove nella corruzione impropria si riscontra soltanto la violazione del dovere sancito dalla norma incriminatrice.

Ora, se è indiscutibile che il dovere posto dalla norma incriminatrice viene violato già con il semplice accordo criminoso, è anche vero che non vi è alcuna violazione del dovere di ufficio fintanto che l'atto non sia effettivamente compiuto, omesso o ritardato (69): lo stesso elemento discrezionale tra corruzione propria e corruzione impropria - la violazione cioè del dovere di ufficio - risulterebbe privo di ogni plausibile pregnanza se non riconoscendo come interno ai delitti di corruzione il compimento dell'atto oggetto dell'accordo (70).

E' interessante rilevare, peraltro, come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni ritenuto che «ai fini della distinzione fra corruzione propria ed impropria il principio di imparzialità della pubblica amministrazione non va considerato in astratto, ma deve essere calato nella realtà del buon andamento della P.A. ... L'atto è contrario ai doveri di ufficio soltanto quando sia accertata in concreto la sussistenza di una ingiustizia manifesta per disparità di trattamento» (71). La stessa qualificazione giuridica del fatto, dunque, non può facilmente prescindere da una concreta valutazione dell'atto realizzato in esecuzione dell'accordo corruttorio. Considerare quell'atto come "esterno" alla corruzione sembra riflettere, a questo punto,

null'altro che la sconfitta della razionalità dommatica e teleologica, a fronte del paradossale - e gravissimo - trionfo di una trasfigurazione eticizzante delle dinamiche sottese agli equilibri delle responsabilità sociali.

Il compimento dell'atto oggetto dell'accordo illecito non è elemento essenziale dei delitti di corruzione, ma ciò che il legislatore, sanzionando già il solo accordo, intende evitare: è l'evento temuto dei delitti di corruzione e, qualora si verifichi, non può che risultare irrimediabilmente attratto dal *Tatbestand*.

Fu il Beling, all'inizio del secolo, ad individuare nell'ambito della struttura del reato, una *Aussenzone* composta di contegni susseguenti rispetto al momento consumativo del reato, non ulteriore rispetto alla fattispecie, ma a questa complementare (72).

Si venne così ad elaborare il concetto di postsfera, area della fattispecie in cui si collocano tutti quegli atti che, pur successivi alla consumazione del reato, ricadono ancora nella «sfera di interessi del *Tatbestand*» costituendo «un tutt'uno con esso» (73), integrandolo, e dando così luogo alla cd. fattispecie allargata del reato (74). Non ogni atto posto in essere in un momento successivo a quello della consumazione viene evidentemente a rientrare - nella costruzione belinghiana - nell'ambito della postsfera, ma soltanto quegli atti con cui l'agente tiene ferma, consolida o aggrava, quella situazione anti-giuridica già posta in essere con la realizzazione del reato medesimo (75).

Tale pensiero, fra i cui punti di riferimento deve forse individuarsi la teoria del reato esaurito, elaborata nel secolo scorso dai nostri classici (76), è stata oggetto, nell'ambito della dottrina tedesca, di ulteriori elaborazioni e specificazioni, dando luogo alla distinzione, allo stato largamente accolta, tra *Vollendung* e *Beendigung*, ovvero fra consumazione formale e consumazione sostanziale del reato (77).

Tale distinzione rileva, si è detto, funzionalmente a quelle ipotesi delittuose per le quali il legislatore abbia «potenzialmente anticipato il momento della piena punibilità del fatto rispetto a quello del completo svolgimento dell'illecito» (78).

Il momento in cui fattispecie astratta e fattispecie concreta vengono a coincidere, il momento cioè della consumazione formale, viene così distinto dal momento in cui il fatto delittuoso è compiutamente realizzato, dal momento, cioè, della consumazione sostanziale.

Questo concetto, elaborato originariamente in relazione al reato permanente per inquadrare la rilevanza giuridica del persistere della condotta illecita (79), è stato successivamente applicato anche alle dinamiche peculiari - e altrimenti pressoché insuscettibili di razionalizzazione sistematica -

del reato abituale, del reato continuato, dei reati a dolo specifico, dei delitti aggravati dall'evento, dei delitti di attentato, nonché di quei reati di pericolo in cui il rischio della effettiva lesione del bene tutelato sia legato non a fattori esterni, ma ad un proseguimento dell'attività dell'agente (80). Ed è proprio ciò che accade nel caso in cui il pubblico ufficiale compia, ometta, o ritardi l'atto oggetto dell'accordo criminoso. E' soltanto allora, infatti, che viene realmente aggredito quel buon andamento della pubblica amministrazione che l'accordo aveva soltanto posto in pericolo.

Il momento dell'accordo, dunque, come momento della consumazione formale; il momento dell'adempimento dell'impegno assunto con tale accordo, vale a dire il compimento, l'omissione, od il ritardo dell'atto, come momento della consumazione sostanziale dei delitti di corruzione.

Con riguardo allo specifico della dottrina italiana, questa ricostruzione trova ampio riscontro nella distinzione - autorevolmente prospettata, ed ampiamente accolta - tra il perfezionamento di un reato e la sua consumazione (81).

Un reato esiste ed è «perfetto», si è infatti detto, quando tutti gli elementi previsti dalla fattispecie legale si sono verificati nel «loro contenuto minimo», ma diverso potrebbe essere il momento in cui quel reato raggiunga la sua «massima gravità concreta», il momento, cioè, della «consumazione» (82).

Che i delitti di corruzione antecedente, rispondendo allo schema dei delitti a tutela anticipata, acquistino la loro massima gravità concreta soltanto nel momento in cui l'evento temuto venga realmente a verificarsi, è, crediamo, difficilmente dubitabile: il pubblico ufficiale che adempie l'impegno assunto con l'accordo criminoso agisce - attualizzando il *fieri* della sua offensività - decisamente «all'interno» della fattispecie allargata dei delitti di corruzione.

La stessa circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 319 *ter* c.p. evidenzia bene, peraltro, la grande difficoltà dell'atto realizzato in esecuzione del *pactum sceleris* a sottrarsi alla fortissima attrazione esercitata su di esso da una fattispecie-base pur strutturata sull'incriminazione del semplice accordo (83).

Non si tratta, dunque, soltanto di motivi che riposano nella razionalità teleologica o funzionale: precise ragioni sistematiche e strutturali rendono estremamente difficile che il compimento, l'omissione od il ritardo dell'atto, possano integrare gli estremi di un fatto, penalmente apprezzabile, diverso rispetto a quella corruzione di cui sono parte integrante. Più esattamente, essi fonderanno un autonomo titolo di responsabilità soltanto nel caso in cui

esorbitino la sfera di offensività, attuale o potenziale, riconducibile all'ambito di tutela in cui si proietta la tipicità stessa dei fatti di corruzione, il loro presidiare, e da ben precise modalità di aggressione, il buon andamento della pubblica amministrazione.

L'atto realizzato in esecuzione dell'accordo, in altre parole, integrerà gli estremi di un fatto penalmente apprezzabile, ulteriore rispetto ai delitti di corruzione, soltanto se la sua illiceità ritrovi ragione e fondamento in un fattore del tutto estrinseco rispetto alla sola derivazione dell'atto stesso da un accordo illecito.

Potrà sussistere il concorso - e sarà pur sempre concorso formale - con il falso in atto pubblico, ad esempio, fatto la cui illiceità prescinde del tutto dal *pactum sceleris*, ma non con l'abuso d'ufficio, *rectius*, non con un abuso d'ufficio strutturato sull'inserimento nell'atto dell'interesse dell'*extraneus*.

Le conclusioni cui siamo pervenuti non coincidono con quelle comunemente fatte proprie, oggi, da dottrina e giurisprudenza (84). Ma di quest'ultime è necessario riscoprire - nascosta, peraltro, dietro tensioni permeate di un insidioso moralismo "rigorista" - la decisa, pericolosa, valenza ideologica. Non va dimenticato, infatti, che - storicamente - l'idea relativa all'estraneità alla corruzione dell'atto compiuto in esecuzione dell'accordo si sia affermata, nel nostro Paese, in apprezzabile corrispondenza con la graduale involuzione autoritaria dello Stato liberale.

Prima che la ridefinizione politica dello Stato giungesse a compimento, infatti, di ben altro tenore (andando anche al di là delle nostre conclusioni) era stata, in proposito, l'idea del Carrara: «dove per altro alla corruzione abbia tenuto dietro una serie di atti che siano esecutivi del secondo delitto (per esempio il gendarme comprato per carcerare l'innocente ha già tentato l'arresto), allora potrà nascere il conflitto tra la corruzione consumata e il tentato carcere privato, e tale conflitto si risolverà con la regola della prevalenza, sempre però obiettando un solo titolo» (85).

Né è del tutto irrilevante che i Progetti di codice penale del 1868 e del 1870 addirittura prevedessero esplicitamente il perfezionarsi della corruzione propria soltanto nel momento in cui il pubblico ufficiale avesse realmente omesso o compiuto l'atto «contro i doveri del proprio ufficio» (86).

Qui, comunque, è in gioco ben altro che il solo recupero di una tradizione antica ed autorevole, o l'indubbia efficacia argomentativa e dialettica del potersi ricollegare: il punto è che, nel caso di specie, la posizione di un preciso argine alla configurabilità del concorso costituisce, ora come allora, un punto di arrivo pressoché obbligato alla luce di sistemi ordinamentali le

cui matrici ideologiche non esprimano la priorità di "obbedienza", "opportunità" e "Ragione politica" sulle garanzie dei singoli consociati, sul loro proiettarsi in una ricostruzione equilibrata del fondamento - e dei limiti - delle responsabilità sociali (87).

Se questo è vero, anche alcuni rilievi di diritto comparato dovranno condurre in questa direzione. In quegli ordinamenti europei che hanno disciplinato espressamente tale ipotesi, infatti, il compimento dell'atto oggetto dell'accordo criminoso ha come unico effetto quello di comportare un aggravamento della sanzione prevista per il delitto di corruzione (88). Il compimento dell'atto è dunque tipicamente previsto come elemento eventuale, ma comunque non "esterno" rispetto alla fattispecie.

Funzionalmente allo specifico della nostra realtà ordinamentale, pur in assenza, dunque, di una esplicita statuizione al riguardo, il compimento, l'omissione od il ritardo dell'atto oggetto dell'accordo - incapaci di acquisire autonomo rilievo penale se privi di un disvalore di illecito del tutto autonomo rispetto a quello conferito loro dalla semplice derivazione dall'accordo criminoso, dalla stretta strumentalità all'esecuzione di esso - dovranno comunque comportare un aggravamento della pena ai sensi dell'art. 61 n. 8 c.p. Anche se sarebbe forse possibile argomentare, con un rilievo le cui ragioni dommatiche tendono però a stemperarsi alla luce di un'accentuata disfunzionalità politico-criminale, che chi agisce ancora nell'ambito della medesima fattispecie, pur aggravandone l'intrinseca dannosità - fattore questo certamente rilevante ex art. 133 c.p. - non ne stia, però, aggravando nel contempo «le conseguenze».

NOTE

(1) In proposito, sullo specifico dell'esperienza italiana di questi ultimi anni, cfr., tra gli altri, COLOMBO, *Le indagini della magistratura italiana nei reati contro la pubblica Amministrazione. Il danno conseguente alla corruzione*, in *Quest. giust.*, 1994, p. 467 ss.; ID., *Stato di diritto e corruzione. I risultati delle indagini milanesi sui reati contro la pubblica amministrazione*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2256 ss. Sugli «effetti profondamente devastanti del sistema generalizzato di corruzione ambientale», con grande efficacia, v. STELLA, *La «filosofia» della proposta anticorruzione*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1994, p. 935 ss.

Da peculiare prospettiva, cfr. anche CAFERRA, *Il sistema della corruzione. Le ragioni, i soggetti, i luoghi*, Bari, 1992; RUGGIERO, *Scambio corrotto e vittimizzazione in Italia*, in *Del. pen.*, 1994, p. 7 ss.; D'ALBERTI-FINOCCHI, a cura di, *Corruzione e sistema istituzionale*, Bologna, 1994; DELLA PORTA-VANNUCCI, *Corruzione politica e amministrazione pubblica*, Bologna, 1994; SAPELLI, *Cleptocrazia. Il "meccanismo unico" della corruzione tra economia e politica*, Milano, 1994; CAZZOLA-MORISI, *Magistratura e clas-*

se politica. Due punti di osservazione specifici per una ricerca empirica, in *Soc. dir.*, 1995, p. 91 ss.; GAMBERINI, *La giustizia penale nella politica*, in *Pol. dir.*, 1995, p. 14 ss.

(2) Sul punto, ampiamente, e per tutti, cfr. STILE, a cura di, *La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, Napoli, 1987, e bibliografia ivi citata. Cfr. anche FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, Appendice, *La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione* (Legge 26 aprile 1990, n. 86), Bologna, 1991, p. 3 ss.; GROSSO, *Commento agli artt. 318 - 322 c.p.*, in *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione* (coordinato da Padovani), 'Speciali' di *lp.*, 6, Torino, 1996, p. 172.

(3) Cfr., tra gli altri, PALAZZO, *La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 815 ss.; PADOVANI, *La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il commento*, in *Corr. giur.*, 1990, p. 540 ss.; SINISCALCO, *La nuova disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali. Profili critici*, in *Leg. pen.*, 1990, p. 264; STORTONI, *La nuova disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: profili generali e spunti problematici*, in *Riv. pen. ec.*, 1990, p. 707 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, Appendice, cit., p. 4 s.; GROSSO, *I nuovi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: indebolimento o rafforzamento della tutela penale?*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 1298 ss. Cfr. anche AA.VV., *I delitti contro la pubblica amministrazione dopo la riforma. Il nuovo codice di procedura penale ad un anno dall'entrata in vigore* (Atti del primo congresso nazionale di diritto penale), Napoli, 1991, p. 3 ss.

(4) In questo senso, ad es., GROSSO, *Commento agli artt. da 6 a 12 della L. 26 aprile 1990, n. 86. Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, in *Leg. pen.*, 1990, p. 288; PALAZZO, *La riforma*, cit., p. 823 s.; SEGRETO-DE LUCA, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione dopo le leggi 26 aprile 1990 n. 86; 12 giugno 1990 n. 146 e 7 agosto 1990 n. 241*, Milano, 1991, p. 261; ALBAMONTE, *I delitti di concussione e corruzione nella L. 26 aprile 1990, n. 86*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 903 s.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, Appendice, cit., p. 19; MIRRI, voce *Corruzione* (aggiornamento), in *Enc. giur.*, vol. IX, Roma, 1991, p. 1; TENCATI, *La corruzione per atti indebiti nel recente trend legislativo*, in *Riv. pen.*, 1993, p. 145; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, p.s., vol. II, Milano, 1995, p. 306; GROSSO, *Commento agli artt. 318 - 322 c.p.*, cit., p. 170 ss.

(5) In generale, per un ampio quadro dei disegni e delle proposte di legge in materia, v. *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1994, p. 1063 ss. In particolare, sulla proposta elaborata dai proff. Dominioni, Pulitanò e Stella, dai dott. Colombo, Davigo, Di Pietro, Greco, e dall'avv. Di Noia (in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 1025 ss.), sull'ampio dibattito da essa generato, cfr., tra gli altri, STELLA, *La «filosofia»*, cit., p. 935 ss.; SGUBBI, *Considerazioni critiche sulla proposta anticorruzione*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1994, p. 941 ss.; FLICK, *Come uscire da tangentopoli: ritorno al futuro o cronicizzazione dell'emergenza?*, ivi, p. 945 ss.; PULITANO, *Alcune risposte alle critiche verso la proposta*, ivi, p. 948 ss.; FOFFANI, *Lotta alla corruzione e rapporti con la disciplina penale societaria*, ivi, p. 958 ss.; GROSSO, *L'iniziativa di Di Pietro su tangentopoli. Il progetto anticorruzione fra utopia punitiva e suggestione penale*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2341 ss.; ARDIZZONE, *La proposta di semplificazione in tema di corruzione ed i rischi di erosione della concezione del diritto penale del fatto*, ivi, 1995, p. 1 ss.; PAGLIARO, *Per una modifica delle norme in tema di corruzione e concussione*, ivi, p. 61 ss.; STILE, a cura di, *Il problema "tangentopoli" nell'attuale stato di disfunzione dell'amministrazione della giustizia*, Atti del seminario di Siracusa, 20-22 otto-

bre 1995, in corso di stampa; PADOVANI, *Il problema "Tangentopoli" tra normalità dell'emergenza ed emergenza della normalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 448 ss.; MOC-CIA, *Il ritorno alla legalità come condizione per uscire a testa alta da Tangentopoli*, *ivi*, p. 463 ss.

(6) Così, PALAZZO, *La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali*, cit., p. 823 ss.; GROSSO, *Commento agli artt. da 6 a 12*, cit., p. 288 s.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, *Appendice*, cit., p. 19 ss.; SEGRETO-DE LUCA, *I delitti dei pubblici ufficiali*, cit., p. 261 ss. In generale, per una visione d'insieme delle problematiche sottese al delicato *genus* dei reati contro la pubblica amministrazione, cfr., per tutti, STILE, *Amministrazione pubblica (delitti contro la)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, p. 129 ss.

(7) Cfr., ad es., VENDITTI, voce *Corruzione*, in *Enc. Dir.*, vol. X, Milano, 1962, p. 757 s.; VASSALLI, *Corruzione propria e corruzione impropria*, in *Giust. pen.*, 1979, II, c. 325; GROSSO, *I delitti contro la P.A.*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da BRICOLA e ZAGREBELSKY, p.s., I, Torino, 1984, p. 227; VIGNALE, *Corruzione propria e corruzione impropria per il compimento di un atto discrezionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 504; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, cit., p. 165; GROSSO, voce *Corruzione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, p. 159 ss.; MIRRI, voce *Corruzione*, cit., p. 8; SEGRETO-DE LUCA, *I delitti dei pubblici ufficiali*, cit., pp. 315, 366; PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli "elementi finalistici" delle fattispecie penali*, Milano, 1993, p. 263; PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, p.s., Milano, 1995, p. 181 ss. In senso contrario, negando il carattere specifico del dolo del p.u., ma valutando comunque tale quello dell'*extraneus*, SEMINARA, *Gli interessi tutelati nei reati di corruzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, p. 969; GROSSO, *Commento agli artt. 318 - 322 c.p.*, cit., pp. 186 ss e 202 s.

(8) V. LEVI, *I delitti contro la pubblica amministrazione nel diritto vigente e nel progetto*, Roma, 1930, p. 224; PANNAIN, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, Napoli, 1966, p. 118; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed. aggiornata da Nuvolone e Pisapia, Torino, 1982, vol. V, p. 230; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, cit., p. 165; MIRRI, voce *Corruzione*, cit., p. 7; SEGRETO-DE LUCA, *I delitti dei pubblici ufficiali*, cit., p. 367; PAGLIARO, *Principi*, p.s., cit., p. 187 s. Sul punto, cfr. anche GIANNITI, *Il problema della corruzione del pubblico ufficiale dotato di potere discrezionale*, in *Scuola pos.*, 1969, p. 1779; SEMINARA, *Gli interessi tutelati*, cit., pp. 969, 975 s.; GROSSO, *Commento agli artt. 318 - 322 c.p.*, cit., p. 193. In giurisprudenza, cfr. in tal senso, ad es., Cass., 2 luglio 1957, in *Riv. pen.*, 1957, II, p. 892; Cass., 21 marzo 1984, in *Giust. pen.*, 1984, III, c. 268. In senso contrario, però, cfr. MARINI, *Lineamenti della condotta nel delitto di concussione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, p. 695.

(9) Così, PAGLIARO, *Principi*, p.s., cit., p. 188.

(10) *Ibidem*. Nello stesso senso, cfr. anche SEGRETO-DE LUCA, *I delitti dei pubblici ufficiali*, cit., p. 367 s.

(11) Cfr. GALLO, M., voce *Dolo*, in *Enc. Dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, p. 795. Per una ricostruzione critica delle diverse concezioni del dolo specifico, cfr., per tutti, PECORA-RO-ALBANI, *Il dolo*, Napoli, 1955, p. 522 ss.; PICOTTI, *Il dolo specifico*, cit., p. 471 ss.

(12) Che «il fine tipizzato» investa direttamente il «terreno della tipicità del fatto di reato» è messo efficacemente in evidenza da PICOTTI, *Il dolo specifico*, cit., p. 498 ss.

(13) Sui piani strutturale e sistematico, la peculiare necessità di «superare ... la nozione fisico-materiale di "oggettività" del fatto tipico», ma anche «quella soltanto "psicologica"»

del dolo specifico», è peraltro sottolineata da PICOTTI, *Il dolo specifico*, cit., p. 540 ss.

(14) Che per la configurabilità dei delitti di corruzione sia necessaria una «effettiva adesione», è esplicitamente rilevato, ad es., in Cass., 5 maggio 1988, in *Cass. pen.*, 1989, p. 2184.

(15) Per il carattere sinallagmatico dell'accordo in cui si strutturano i delitti di corruzione v., per tutti, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, cit., p. 159; MIRRI, voce *Corruzione*, cit., p. 7; PAGLIARO, *Principi*, p.s., cit., p. 170.

(16) In questo senso, per tutti, PANNAIN, *La simulata accettazione del pubblico ufficiale nella corruzione*, in *Arch. pen.*, 1945, II, p. 206; PAGLIARO, *La retribuzione indebita come nucleo essenziale dei delitti di corruzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, p. 69 s.; VASSALLI, *Corruzione propria*, cit., p. 323; GROSSO, *Il delitto di corruzione tra realtà interpretativa e prospettive di riforma*, in STILE, a cura di, *La riforma*, cit., p. 345 s.; ID., *Commento all'art. 7 L. 26/4/1990 n. 86. Modifiche*, cit., p. 290 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, cit., p. 163; SEMINARA, *Gli interessi tutelati*, cit., p. 960. In giurisprudenza, v., ad es., Cass., 24 novembre 1981, in *Giust. pen.*, 1982, II, c. 678.

(17) Così, tra gli altri, RICCIO, S., voce *Corruzione*, in *Noviss. dig. it.*, vol. IV, Torino, 1959, p. 900; PANNAIN, *I delitti*, cit., p. 143 s.; PAGLIARO, *La retribuzione indebita*, cit., p. 66; MANZINI, *Trattato*, cit., p. 242; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, cit., p. 163; GROSSO, voce *Corruzione*, cit., p. 158; SEGRETO-DE LUCA, *I delitti dei pubblici ufficiali*, cit., p. 304; PAGLIARO, *Principi*, p.s., cit., p. 169; ANTOLISEI, *Manuale*, p.s., cit., p. 308. Che la proporzionalità tra l'utilità e l'atto non sia essenziale per la configurabilità della corruzione propria è invece sostenuto, fra gli altri, da LEVI, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Florian, Milano, 1935, p. 269 s.; VENDITTI, voce *Corruzione*, cit., p. 759; GIANNITI, *Studi sulla corruzione*, Milano, 1970, p. 72 s.; CACCIAVILLANI, *Sulla corruzione passiva in atti amministrativi*, in *Giust. pen.*, 1978, c. 312; SCOLOZZI, *Alcune considerazioni sul delitto di corruzione*, in *Giust. pen.*, 1988, II, c. 506. In giurisprudenza, cfr., ad es., Cass. 7 giugno 1969, in *Mass. Cass. pen.*, 1969, p. 1104 (m); Cass., 22 settembre 1989, in *Riv. pen.*, 1990, p. 877 (m). L'idoneità della proposta dell'*extraneus* ad accedere al fatto tipico andrebbe dunque valutata *ex ante*, sulla base di un giudizio di obiettiva proporzionalità tra la "prestazione" e la "controprestazione". Così, Cass., 15 dicembre 1989, in *Riv. pen.*, 1991, p. 198 (m).

(18) Cfr., per tutti, FIORE, C., *Idoneità dell'azione, elemento psicologico, e adeguatezza sociale nella questione dei munuscula*, in *Foro pen.*, 1966, p. 411; VASSALLI, *Corruzione propria*, cit., p. 323; GROSSO, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, cit., p. 216 s.; ID., *Il delitto di corruzione*, cit., p. 345; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, cit., p. 163; SEMINARA, *Gli interessi tutelati*, cit., p. 961. In giurisprudenza, v. ad es., Cass., 29 gennaio 1971, in *Mass. Cass. pen.*, 1971, p. 641 (m); Cass., 12 febbraio 1974, in *Probl. sic. soc.*, 1975, p. 295; Cass., 21 novembre 1983, in *Riv. pen.*, 1984, p. 1078 (m); Cass., 11 luglio 1989, in *Riv. pen.*, 1990, p. 669 (m). Per l'adeguatezza, al contrario, anche di «vantaggi patrimoniali minimi» ad integrare gli estremi dell'illecito, v., ad es., Cass., 23 settembre 1987, in *Riv. pen.*, 1989, p. 89.

(19) V., ad es., RICCIO, S., voce *Corruzione*, cit., p. 901; PANNAIN, *I delitti*, cit., p. 123; PAGLIARO, *Principi*, p.s., cit., p. 181.

(20) Sul punto, v. *infra* § 7.

(21) Per l'individuazione nel buon andamento della pubblica Amministrazione del bene tutelato dagli artt. 318 ss. c.p., ampiamente, v. *infra*, § 5 e bibliografia ivi citata.

(22) La "truffa *in re illicita*", sul cui rilievo penale era sorto, in passato, un acceso dibattito nell'ambito della nostra dottrina (cfr., tra gli altri, CARRARA, *Frode nei contratti illeciti*, in *Opuscoli di diritto criminale*, vol. VII, Lucca, 1877, p. 282 ss.; TOLOMEI, *Delle truffe e di altre frodi*, Roma, 1915, p. 370 ss.; MAGGIORE, *Diritto penale*, p.s., Bologna, 1950, p. 1015 s. e bibliografia ivi citata), è oggi ritenuta perfettamente configurabile, e questo perché, in tal caso, «sussistono tutti i requisiti della truffa», perché «la norma penale ... è posta a tutela non dei diritti soggettivi individuali ma dell'ordine giuridico generale, ... che, altrimenti, significherebbe ripristinare il vecchio e superato principio del *paria delicta mutua compensatione tolluntur*», e perché «il legislatore, avendo introdotto la aggravante del "pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare", ha svincolato la truffa dal carattere morale dello scopo perseguito dal truffato». Così, MANTOVANI, *Diritto penale*, p.s., *Delitti contro il patrimonio*, Padova, 1989, p. 166.

Nello stesso senso, per tutti, cfr. MARINI, *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 1970, p. 870 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. II, t. 2, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 1992, p. 149 s.; LA CUTE, voce *Truffa (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, p. 253 s. Sul punto, cfr. anche DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dommatica. Comportamento della vittima e delitto di truffa*, Napoli, 1990, p. 225. Per una problematica affine, e per un più complessivo sguardo d'insieme, cfr. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988, 61, in particolare n. (41). In giurisprudenza, ad es., cfr. Cass., 21 aprile 1978, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1980, p. 1330.

(23) Cfr. PANNAIN, *La simulata accettazione*, cit., p. 204 ss.; RICCIO, S., voce *Corruzione*, cit., p. 904; VENDITTI, voce *Corruzione*, cit., p. 759; PANNAIN, *I delitti*, cit., p. 117 s.; GROSSO, *I delitti contro la p.a.*, cit., p. 216; ID., *Commento agli artt. 318 - 322 c.p.*, cit., pp. 178 e 193; SCOLOZZI, *Alcune considerazioni*, cit., p. 570; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, cit., p. 163. Sul punto cfr. anche, LEVI, *I delitti*, cit., p. 283; CACCIAVILLANI, *Sulla corruzione*, cit., p. 310 s.; MIRRI, voce *Corruzione*, cit., p. 7; SEGRETO-DE LUCA, *I delitti dei pubblici ufficiali*, cit., p. 298.

In giurisprudenza, cfr., ad es., Cass. 8 ottobre 1959, in *Giust. pen.*, 1960, II, c. 139; Cass., 27 giugno 1967, in *Cass. pen.*, 1968, p. 1092; Cass., 29 maggio 1972, in *Mass. cass. pen.*, 1972, p. 1409 (m); Cass., 5 maggio 1988, in *Cass. pen.*, 1989, p. 2184.

(24) V., ad es., SCOLOZZI, *Alcune considerazioni*, cit., p. 570; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, cit., p. 163.

(25) Cfr., tra gli altri, PANNAIN, *I delitti*, cit., p. 151.

(26) Sul punto, in generale, cfr. DE MAGLIE, *L'agente provocatore. Un'indagine dommatica e politico-criminale*, Milano, 1993. Cfr. anche DELL'ANDRO, R., voce *Agente provocatore*, in *Enc. Dir.*, vol. I, Milano, 1958, p. 864 ss.

(27) L'agente provocatore, al contrario, agisce in una fase anteriore alla commissione del delitto, provocandone la realizzazione «al fine di assicurare il colpevole alla giustizia». Così, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.g., Bologna, 1995, p. 455.

(28) Sul punto, la dottrina è unanime. Per tutti, v. VENDITTI, voce *Corruzione*, cit., p. 759; PANNAIN, *I delitti*, cit., p. 151; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, cit., p. 163.

(29) VENDITTI, voce *Corruzione*, cit., p. 759.

(30) PANNAIN, *La simulata accettazione*, cit., p. 205.

(31) VENDITTI, voce *Corruzione*, cit., p. 759.

(32) Così, LEVI, *I delitti*, cit., p. 283; RICCIO, S., voce *Corruzione*, cit., p. 206.

(33) PANNAIN, *I delitti*, cit., p. 118.

(34) Cfr., ad es., BRICOLA, *Tutela penale della Pubblica amministrazione e principi costituzionali*, in *Studi in onore di F. Santoro Passarelli*, vol. VI, Napoli, 1972, p. 140 ss.; TAGLIARINI, *Il concetto di pubblica amministrazione nel codice penale*, Milano, 1973, p. 165; VASSALLI, *Corruzione propria*, cit., p. 327; BARTULLI, *Buon andamento della pubblica Amministrazione: profili penali*, in *Buon andamento della pubblica amministrazione e responsabilità degli amministratori*, in *Quaderni di Iustitia*, 35, Milano, 1984, p. 69 ss.; VIGNALE, *Corruzione*, cit., p. 498 ss.; GROSSO, *Il delitto di corruzione*, cit., p. 342 ss.; RAMPIONI, *Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.*, Milano, 1984; ID., *Progetto di riforma ed oggetto della tutela dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, in *La riforma*, cit., p. 68 ss.; MIRRI, voce *Corruzione*, cit., p. 4 s.; MORMANDO, *Appunti in tema di corruzione impropria*, in *Giust. pen.*, 1989, c. 253 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, cit., p. 162; SEGRETO-DE LUCA, *I delitti dei pubblici ufficiali*, cit., p. 267 ss. In giurisprudenza, cfr., ad es., Cass., 5 gennaio 1974, in *Cass. pen. mass.*, 1975, p. 1306; Cass., 12 gennaio 1990, in *Riv. pen.*, 1991, p. 308 (m); Cass., 25 agosto 1991, in *Cass. pen.*, 1993, p. 820. Sul punto, e da una particolare prospettiva critica, cfr. però i rilievi di SEMINARA, *Gli interessi tutelati*, cit., p. 965 ss. Alla luce delle peculiarità dell'esperienza italiana di questi ultimi anni, si è poi notato come «il collocarsi del fenomeno nel cruciale snodo dei rapporti tra i “piani alti” dell'Economia e della Politica abbia finito inoltre per riflettersi su un'altra grandezza di rilievo estremo: le dimensioni e la natura del danno prodotto da questi fatti, non più ristretto alle un po' logore e sfilacciate categorie del “buon andamento” e dell’“imparzialità” della pubblica amministrazione, ma esteso all'integrità dell'economia nazionale, alle regole della concorrenza e allo stesso funzionamento delle istituzioni democratiche» (così, FORTI, *L'insostenibile pesantezza della “tangente ambientale” : inattualità di disciplina e disagi applicativi nel rapporto corruzione-concussione*, in STILE, a cura di, *Il problema “Tangentopoli”*, cit., p. 7 del dattiloscritto). Tutto questo, implicando uno “spostamento” della corruzione «verso l'orbita di quell'area definita in criminologia come la “criminalità economica”» (*ibidem*), porterebbe a ricostruirne l'oggettività giuridica come «“ad assetto variabile”, caratterizzata da un involucro di “imparzialità e/o buon andamento della pubblica amministrazione”», via via riempito da «un secondo livello di interessi, da individuare di volta in volta in rapporto al tipo di attività della pubblica amministrazione coinvolta nei fatti di corruzione» (*ivi*, p. 24).

Questo schema, strutturato sul paradigma della corruzione “sistemica”, o “ambientale” - e difficile da riferire, peraltro, al fenomenologicamente diverso modello della corruzione “pulviscolare” - esprime autorevolmente la presa di coscienza da parte della nostra dottrina della gravità di un fenomeno devastante non solo sul piano dell'economia nazionale (secondo stime attendibili, le dimensioni economiche della corruzione, nel nostro Paese, sarebbero andate, in questi ultimi anni, «da duemila a quindicimila miliardi di lire annui di tangenti; anche a stare alla cifra minore, l'ammontare delle tangenti sarebbe pari allo 0,1% del PIL italiano, e con un costo quantificato nel 23% degli utili realizzati nel 1992 dalle società italiane». Così, PULITANO', *Problema tangentopoli e giustizia penale*, in STILE, a cura di, *Il problema “Tangentopoli”*, cit., p. 1, n. (1), del dattiloscritto), ma tale da determinare «una vera e propria crisi dello stato di diritto» (*ivi*, p. 1).

A tale impostazione potrebbe forse obiettarsi che se è vero che l'enorme dilagare di episodi corruttivi ha fortemente inciso sui problemi dell'economia nazionale, è anche vero

che proprio la dimensione parossisticamente patologica della nostra realtà politico-istituzionale dovrebbe costituire un freno alla possibilità di ricostruire proprio alla luce di essa - della sua natura auspicabilmente, ma anche intrinsecamente, transeunte - i caratteri sistematico-strutturali di tale tipologia d'illeciti.

(35) In questo senso, tra gli altri, RICCIO, S., voce *Corruzione*, cit., p. 899; PANNAIN, *I delitti*, cit., p. 114; VENDITTI, voce *Corruzione*, cit., p. 754; MANZINI, *Trattato*, cit., p. 212 s. In giurisprudenza cfr. ad es., Cass., 12 dicembre 1973, in *Mass. cass. pen.*, 1974, p. 393 (m); Cass., 25 settembre 1980, in *Riv. pen.*, 1981, p. 274 (m); Cass., 4 maggio 1990, in *Riv. pen.*, 1991, p. 534 (m).

(36) Cfr. RAMPIONI, *Progetto*, cit., p. 67.

(37) Così, Cass., 26 giugno 1990, in *Riv. pen.*, 1991, p. 198 (m).

(38) Cfr. PAGLIARO, *Principi*, p.s., cit., p. 143.

(39) In questo senso, e per tutti, PAGLIARO, *La retribuzione*, cit., p. 57 ss.; ID., *Principi*, p.s., cit., p. 143; MIRRI, *Corruzione propria e corruzione impropria tra Costituzione e politica legislativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, p. 430 s.

(40) Cfr. PAGLIARO, *Principi*, p.s., cit., p. 143.

(41) Cfr., tra gli altri, MAGGIORE, *Principi di diritto penale*, Bologna, 1950, p. 159; VENDITTI, voce *Corruzione*, cit., p. 753; GIANNITI, *Studi sulla corruzione*, cit., p. 76.

(42) Cfr. PAGLIARO, *Principi*, p.s., cit., p. 142.

(43) PAGLIARO, *Principi*, p.s., cit., p. 148 s. Nello stesso senso, cfr. anche GROSSO, voce *Corruzione*, cit., p. 156. E' questa una tesi che mostra indubbiamente significativi punti di contatto con l'idea che oggetto di tutela sarebbe il dovere alla gratuità - o alla non venalità - degli atti. In questo senso, e per tutti, cfr. VENDITTI, voce *Corruzione*, cit., p. 755; ANTOLISEI, *Manuale*, p.s., cit., p. 307.

(44) PAGLIARO, *Principi*, p.s., cit., p. 148. In questo senso, Cass., 19 maggio 1994, in *Giust. pen.*, 1995, c. 285 (m).

(45) FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.s., vol. I, cit., p. 162.

(46) In proposito, e per tutti, cfr. MARINI, *Criterio soggettivo e criterio oggettivo nella interpretazione degli artt. 357-358 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, p. 567 ss.; RAMACCI, *Prospettive dell'interpretazione dell'art. 357 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, p. 861 ss.; SEVERINO-DI BENEDETTO, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Le qualifiche soggettive*, Milano, 1983; ID., *La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione: soggetti, qualifiche, funzioni*, in STILE, a cura di, *La riforma*, cit., p. 28 ss.; DEL CORSO, *Pubblica funzione e pubblico servizio di fronte alla trasformazione dello Stato: profili penalistici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, pp. 1036 ss., 1560 ss.

Sul punto, successivamente alla riforma del 1990 - riforma che ha indubbiamente ribadito il carattere accentuatamente funzionale, nel nostro ordinamento, delle qualifiche soggettive di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio -, cfr., tra gli altri, VINCI-GUERRA, *Spunti per discutere sulla nuova figura di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio*, in *Difesa pen.*, 1991, p. 38 ss.; BERTONI, *Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. La nuova disciplina*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 870 ss.; GUERRIERO, *Le qualifiche pubblicistiche nell'ambito della riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione*, in *Riv. pen. ec.*, 1991, p. 82 ss.; FIORELLA, voce *Ufficiale pubblico, incaricato di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, cit., p. 563 ss.; CRESPI, *Il nuovo testo dell'art. 358 c.p. e un preteso caso di corruzione punibile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1239 ss.; PICOTTI, *Le «nuove» definizioni penali di*

pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio nel sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1992, p. 264 ss.; CHIUSANO, *Il diritto penale in trasformazione: le nuove figure di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio*, in *Difesa pen.*, 1992, p. 38 ss.; PIZZUTI, *Le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio*, in *Nuova Rass.*, 1994, p. 125 ss.

Per la presa d'atto del carattere funzionale delle qualifiche, nella nostra giurisprudenza, cfr., ad es., Cass., 7 novembre 1991, in *Mass. cass. pen.*, 1992, fasc. 1, p. 62 (m).

(47) BARTULLI, *Buon andamento*, cit., p. 66. E' questo, del resto, l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale già nella sentenza (7 marzo) 12 marzo 1962, n. 14, in *Giur. cost.*, 1962, I, p. 146 ss. Cfr. anche, in particolare, C. Cost., 15 ottobre 1990, n. 453, in *Riv. Amm.*, 1991, p. 69 ss.

(48) In generale, v. PINELLI, *Art. 97 1 comma, parte II*, in *COMMENTARIO DELLA COSTITUZIONE*, a cura di BRANCA-PIZZORUSSO, *La Pubblica Amministrazione* (art. 97-98), Bologna, Roma, 1994, p. 31 ss. e bibliografia ivi citata. Cfr. anche, tra gli altri, ALLEGRETTI, *L'imparzialità amministrativa*, Padova, 1965; ID., *Pubblica amministrazione e ordinamento democratico*, in *Foro it.*, 1984, c. 205 ss.; CERRI, *Imparzialità e indirizzo politico nella pubblica amministrazione*, Padova, 1973; VIPIANA, *L'autolimiti della pubblica amministrazione. L'attività amministrativa fra coerenza e flessibilità*, Milano, 1990; SESSA, *La pubblica amministrazione nell'ordinamento costituzionale*, in *Riv. Amm.*, 1991, p. 72 ss.; SEPE, *La pubblica amministrazione nella Costituzione*, in *Riv. Amm.*, 1994, p. 1 ss.; PETRONE, *Trasparenza, legalità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni: il ruolo del giudice penale*, in *Riv. pen. ec.*, 1995, p. 41 ss. Sul punto, cfr. anche *supra*, n. (34).

(49) In questo senso, tra i numerosi contributi sull'argomento, BARTULLI, *Buon andamento*, cit., p. 76 ss.

(50) Così, tra gli altri, ANDREANI, *Il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione*, Padova, 1979. Che «buon andamento» debba «essere inteso come sinonimo di efficienza», è invece sostenuto da MIRRI, voce *Corruzione*, cit., p. 3.

(51) BARTULLI, *Buon andamento*, cit., p. 72.

(52) In questo senso, in giurisprudenza, v., ad es., Cass., 13 febbraio 1989, in *Riv. pen.*, 1991, p. 199 (m). Al contrario, per l'inadeguatezza della corruzione impropria ad incidere sul buon andamento, cfr. SEMINARA, *Gli interessi tutelati*, cit., p. 968 s.

(53) BERTI, *La Pubblica amministrazione come organizzazione*, Padova, 1968, p. 22.

(54) BERTI, *La Pubblica amministrazione*, cit., p. 93.

(55) Così, SEMINARA, *Gli interessi tutelati*, cit., p. 976.

(56) Cfr. BRICOLA, *Tutela*, cit., p. 570; BARTULLI, *Buon andamento*, cit., p. 279.

(57) V., ad es., VENDITTI, voce *Corruzione*, cit., p. 758; PANNAIN, *I delitti*, cit., p. 145; ROMANO, *Fatto di corruzione e atto discrezionale del pubblico ufficiale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, p. 1319; CACCIAVILLANI, *Sulla corruzione*, cit., p. 309; MANZINI, *Trattato*, cit., p. 231; FERRARO, *Brevi note in tema di corruzione*, in *Cass. pen.*, 1983, p. 1974.

(58) In questo senso, ad es., Cass., 25 gennaio 1982, in *Cass. pen.*, 1983, p. 1966; Cass., 7 dicembre 1983, in *Riv. pen.*, 1985, p. 69 (m); Cass., 29 ottobre 1985, in *Rass. avv. Stato*, 1985, I, p. 682.

(59) Cfr., tra gli altri, PANNAIN, *I delitti*, cit., p. 145; CACCIAVILLANI, *Sulla corruzione*, cit., p. 319; VASSALLI, *Corruzione propria*, cit., p. 312; GROSSO, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, cit., p. 228. In giurisprudenza cfr., ad es., Cass., 30 maggio

1979, in *Riv. pen.*, 1980, p. 373 (m); Cass., 13 febbraio 1985, in *Riv. pen.*, 1986, p. 314 (m); Cass., 27 novembre 1984, *ivi*, p. 126 (m); Cass., 26 febbraio 1985, *ivi*, p. 314 (m).

(60) PAGLIARO, *Principi*, p.s., cit., p. 225.

(61) Cfr., RICCIO, S., voce *Corruzione*, cit., p. 902. In senso contrario, però, cfr. MAZZA, *Appunti sulla struttura del delitto di corruzione propria*, in *Mass. cass. pen.*, 1978, p. 343; FERRARO, *Brevi note*, cit., p. 1973.

(62) PAGLIARO, *Principi*, p.s., cit., p. 221 s.

(63) Cass., 26 gennaio 1982, in *Giust. pen.*, 1982, III, c. 551; Cass., 25 gennaio 1982, cit.; Cass., 7 dicembre 1983, cit.; Cass., 27 marzo 1984, in *Giust. pen.*, 1985, II, c. 27 (m); Cass., 13 giugno 1985, in *Riv. pen.*, 1986, p. 828 (m). Che la successiva corresponsione del compenso attenga non tanto al momento della consumazione, quanto a quello della stessa esecuzione dell'illecito, è ritenuto da Cass., 25 marzo 1994, in *Giust. pen.*, 1995, c. 286 (m).

(64) In questo senso, tra gli altri, GROSSO, *I delitti contro la p.a.*, cit., p. 226; SCOLOZZI, *Alcune considerazioni*, cit., p. 569. *Contra*, però, v. CACCIAVILLANI, *Sulla corruzione*, cit., p. 309; FERRARO, *Brevi note*, cit., p. 1973 ss.

(65) V. *supra*, § 5.

(66) Che il compimento dell'atto non potesse essere ritenuto "esterno" rispetto alla corruzione risultava chiaramente, oltretutto, dalla lettura delle circostanze aggravanti specifiche previste, anteriormente alla riforma del 1990, dall'art. 319, commi 2 e 3 c.p.:

«La pena è aumentata se dal fatto deriva:

1) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onoreficenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale.

2) il favore o il danno di una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire cinque milioni, se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione».

Tutti gli accadimenti al verificarsi dei quali il legislatore aveva disposto l'aggravamento della pena editale prevista per la corruzione propria, e che venivano, sia pur in via incidentale, ad integrare la fattispecie di tale delitto, erano, evidentemente, conseguenza dell'atto compiuto, omesso, o ritardato, e non conseguenza dell'accordo. La tesi, che collocava il compimento dell'atto al di fuori del delitto di corruzione laddove le conseguenze dell'atto compiuto ben potevano integrarne la struttura, appare difficilmente condivisibile. L'attuale testo normativo (art. 319 *bis* c.p.) dispone: «La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene». L'aver sostituito la formula «se dal fatto deriva» con quella «se il fatto ... ha per oggetto» è indice della volontà del legislatore di adeguare la disposizione al rinnovellato art. 319 c.p., laddove vengono equiparate le figure di corruzione propria antecedente e susseguente (SEGRETO-DE LUCA, *I delitti dei pubblici ufficiali*, cit., p. 375: «Sembra evidente che il mutamento terminologico è stato imposto dalla necessità di trovare una formula ambivalente, utilizzabile sia per la corruzione propria antecedente che per quella susseguente in quanto, per quest'ultima, non si poteva continuare a fare riferimento ad un fatto (l'aggravante) che deriva da un altro (la corruzione), per lo meno nel senso letterale di fatto che segue, viene dopo la corruzione, quando, nella corruzione susseguente, il fatto che integra l'aggravante è anteriore alla corruzione»). Questa modifica non ha, però, inciso apprezzabilmente sulla struttura del delitto in esame (GROSSO, *Commento all'art. 8*, cit., p. 293), se non anticipan-

do la soglia di configurabilità della circostanza in parola.

Deve notarsi, peraltro, come la stessa previsione normativa della circostanza aggravante speciale di cui al secondo comma dell'art. 319 *ter* c.p., sembri inevitabilmente condurre - pur successivamente alla riforma del '90 - a ritenere l'atto oggetto dell'accordo come rientrante nell'ambito della struttura delle fattispecie corruttive.

(67) Sul punto v. *supra*, § 5.

(68) VASSALLI, *Corruzione propria*, cit., p. 336; cfr. anche, VIGNALE, *Corruzione*, cit., p. 501. Il delitto di corruzione propria viene così, a nostro parere, a configurarsi come un delitto ad anti giuridicità speciale implicita. Sulla intera problematica connessa a tale categoria, v. LEVI, *Ancora in tema di illiceità speciale*, in *Scritti giuridici in memoria di Edoardo Massari*, Napoli, 1938, p. 351 ss.; PULITANO', *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, p. 65 ss.

(69) Per quell'indirizzo giurisprudenziale, seguito in alcune sentenze del *Bundesgerichtshof* - e peraltro ben difficilmente condivisibile - secondo cui il pubblico ufficiale trasgredirebbe «ai propri doveri di ufficio già per il fatto che egli si avvicina alla decisione in modo non imparziale», cfr. GIANNITI, *Il problema*, cit., p. 178.

(70) Da diversa prospettiva, ma confortando ulteriormente le nostre conclusioni, si è poi rilevato che la differenza tra corruzione propria ed impropria consisterebbe nel fatto che nell'un caso, e non nell'altro, la parzialità tipica dell'attività dell'*intraneus* successiva all'accordo corruttorio, verrebbe oggettivamente a trasferirsi nell'atto realizzato in esecuzione di quello. Così, Cass., 13 dicembre 1989, in *Riv. pen.*, 1991, p. 198 (m).

(71) Cass., 4 novembre 1982, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 498.

(72) Cfr., BELING, *Die Lehre vom Verbrechen*, Tübingen, 1906, rist. anast., Aalen, 1964, p. 245.

(73) *Ibidem*.

(74) *Ibidem*.

(75) BELING, *Die Lehre vom Verbrechen*, cit., p. 247.

(76) Cfr. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, p.g., Lucca, 1871, § 49 bis.

(77) Cfr. per tutti JESCHECK, *Lehrbuch des Strafrechts*, A.T., Berlin, 1988, p. 465 s. Cfr. anche HAU, *Die Beendigung der Straftat und ihre rechtlichen Wirkungen*, Berlin, 1974, p. 70 ss.; BITZILEKIS, *Über die strafrechtliche Bedeutung der Abgrenzung von Vollendung und Beendigung*, in *ZStW*, 1987, p. 723 ss.

(78) PROSDOCIMI, *Profili penali del postfatto*, Milano, 1982, p. 144.

(79) Cfr. PROSDOCIMI, *Profili penali*, cit., p. 139.

(80) Sul punto, per tutti, cfr. PROSDOCIMI, *Profili penali*, cit., p. 139 ss. e bibliografia ivi citata; JESCHECK, *Lehrbuch*, cit., p. 465 s.

(81) Cfr. MANTOVANI, *Diritto penale*, p.g., Padova, 1992, p. 427; PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, p.g., Milano, 1996, p. 504 s. Per problemi connessi, cfr. anche VASSALLI, voce *Antefatto non punibile, postfatto non punibile*, in *Enc. Dir.*, vol. II, Milano, 1958, p. 505 ss.; LOZZI, *Fatto antecedente e successivo non punibile nella problematica dell'unità e pluralità di reati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, p. 940 ss.; SINISCALCO, *Il concorso apparente di norme nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 1961, p. 180 ss.; FIORE, C., *Diritto penale*, p.g., vol. I, Torino, 1993, p. 191 s.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.g., cit., p. 623.

(82) MANTOVANI, *Diritto penale*, p.g., cit., p. 427.

(83) Sul punto, più ampiamente, v. *supra*, n. (66).

(84) La tesi che gli atti realizzati dal pubblico ufficiale in diretta connessione - eziologica e funzionale - con un precedente delitto di concussione «non sono di per sé punibili, ma costituiscono un *post factum* assorbito dal delitto di cui all'art. 317 c.p.», è invece rinvenibile in Cass., 13 febbraio 1991, in *Riv. pen. ec.*, 1992, p. 103 ss., con nota di PALOMBI.

(85) CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, p.s., Lucca, 1872, § 2560.

(86) Sul punto, in particolare, v. CRIVELLARI, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, vol. V, Torino, 1894, p. 792 ss. Per una ricostruzione delle scelte che avrebbero caratterizzato la codificazione del 1889, delle ragioni ad esse sottese, cfr., oggi, SEMINARA, *Gli interessi tutelati*, cit., p. 952 ss.

(87) I rischi conseguenti all'«espulsione» dell'atto oggetto dell'accordo dalle fattispecie di corruzione si proiettano, in via più o meno immediata, anche in un'implicita legittimazione di quella insidiosa linea giurisprudenziale incline a riconoscere la configurabilità dell'illecito anche a prescindere dalla diretta strumentalità dell'offerta al compimento (l'omissione od il ritardo) di un atto specifico, ritenendosi sufficiente - in patente dispregio del principio di tipicità - che l'offerta al pubblico ufficiale sia effettuata «in ragione delle funzioni esercitate e per retribuirne i favori». Così, ad esempio, Cass., 29 ottobre 1992, in *Mass. cass. pen.*, 1993, fasc. 8, p. 33 (m); Cass., 23 marzo 1993, in *Riv. pen.*, 1995, p. 292 (m); Cass., 26 marzo 1993, *ivi*, 292 (m); Cass., 26 giugno 1993, in *Giust. pen.*, 1994, II, c. 27. Che si tratti di ipotesi che necessiterebbero di una puntuale criminalizzazione è di piena evidenza: altrettanto evidente, *de lege lata*, la loro irriducibilità alle fattispecie di corruzione, così come oggi delineate dagli artt. 318 ss. c.p. In questo senso cfr. GROSSO, *Commento agli artt. 318 - 322 c.p.*, cit., p. 186 s.

(88) In proposito, cfr. VASSALLI, *Corruzione propria*, cit., p. 306.